



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

Visto il decreto n. 47 del 31 marzo 2020 emanato da questa Prima Presidenza ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, DL n. 18 del 2020, con il quale sono state adottate le necessarie misure organizzative per regolare l'attività giudiziaria nel settore civile e penale nel periodo di sospensione ex lege fino al 15 aprile 2020 nonché nel successivo periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020, all'esito della consultazione preventiva con l'autorità sanitaria regionale, la Procura generale, l'Avvocatura generale dello Stato e gli organismi forensi;

Visto il DL n. 23 dell'8 aprile 2020 che ha prorogato fino all'11 maggio 2020 la sospensione ex lege dell'attività giudiziaria, salvo per i procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, DL n. 18 del 2020, e conseguentemente rideterminato a partire dal 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo previsto dall'art. 83, comma 6, DL n. 18 del 2020;

Ritenuto necessario adeguare di conseguenza il precedente decreto n. 47 del 31 marzo 2020

DISPONE

Il decreto n. 47 del 31 marzo 2020 è così integrato e/o modificato:

A) Settore civile:

1) tutte le cause fissate per la trattazione in udienza pubblica fino al 30 giugno 2020 sono rinviate a nuovo ruolo per data successiva, salvo quelle aventi ad oggetto le materie indicate nell'art. 83, comma 3, del D.L n. 18 del 2020, che, previa individuazione, saranno rifissate con priorità;

2) tutte le cause fissate in adunanza camerale fino al 31 maggio 2020 sono rinviate a nuovo ruolo, salvo quelle aventi ad oggetto le materie indicate nell'art. 83, comma 3, del D.L n. 18 del 2020, che, previa individuazione, saranno rifissate con priorità;

3) dal 1° al 19 giugno la Sesta Sezione terrà, per ogni Sottosezione, un numero di adunanze camerali compatibile con il rispetto degli adempimenti di legge e delle risorse di personale amministrativo effettivamente presente in ufficio;

4) dal 1° al 30 giugno 2020 le Sezioni Unite terranno due adunanze camerali nelle date che saranno fissate;

5) dal 22 al 30 giugno le Sezioni Prima, Seconda, Terza, Lavoro e Quinta terranno un numero di adunanze camerali compatibile con il rispetto degli adempimenti di legge e delle risorse di personale amministrativo effettivamente presente in ufficio;

B) Settore penale:

1) tutti i procedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio nel periodo fino all'11 maggio 2020 sono rinviati d'ufficio e fuori udienza a una data successiva al 30 giugno 2020, fatti salvi quelli per cui ricorrono le ipotesi previste dall'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020;

2) nello stesso periodo i Presidenti titolari individuano, di regola, non più di una udienza settimanale per la trattazione dei procedimenti nei quali scadono i termini di cui all'art. 304 cod. proc. pen. e quelli in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, componendo il collegio con le modalità già indicate dal decreto n. 47 del 31 marzo 2020;

3) nella medesima udienza si procede alla trattazione dei ricorsi per i quali i detenuti, gli imputati e i proposti, tramite i loro difensori abilitati, hanno fatto pervenire, anche tramite PEC agli indirizzi già comunicati, la relativa richiesta alla Cancelleria della competente Sezione penale della Corte di cassazione, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale;

4) i procedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di consiglio dal 12 maggio al 30 giugno 2020 sono rinviati d'ufficio e fuori udienza a una data successiva al 30 giugno 2020, fatti salvi quelli per cui ricorrono le ipotesi previste dall'art. 83, comma 3, DL n. 18 del 2020, come integrato dall'art. 36, comma 2, DL n. 23 del 2020 con riguardo ai procedimenti nei quali entro l'8 ottobre 2020 scadono i termini di cui

all'art. 304 cod. proc. pen., nonché quelli indicati al punto 2, lett. d) del precedente decreto n. 47 del 31 marzo 2020. La richiesta di trattazione dovrà essere presentata dal difensore abilitato entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale. Le Sezioni penali, incluse le Sezioni Unite, tengono udienza nelle date già indicate nel precedente decreto n. 47 del 31 marzo 2020;

5) nel medesimo periodo potranno essere fissate, nel rispetto dei termini di legge, non più di due camere di consiglio non partecipate e de plano mensili, secondo quanto previsto al punto n. 2, lett. e) del precedente decreto n. 47 del 31 marzo 2020;

6) l'avviso di cui agli art. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen., sarà inviato, nel rispetto del termine di legge, a decorrere dal 12 maggio 2020, fatti salvi i ricorsi per cui ricorrono le ipotesi previste dall'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020;

C) Sono confermate le disposizioni comuni di cui al punto n. 3 del precedente decreto n. 47 del 31 marzo 2020;

Il presente provvedimento è adottato con riserva di assumere le necessarie modifiche e integrazioni in relazione all'evolversi del rischio epidemiologico, della disponibilità di personale amministrativo e informatico e delle modifiche normative che dovessero intervenire.


Il presente decreto, adottato in via di urgenza ai sensi dell'art. 7 -bis ord. giud., è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 10 aprile 2020

Depositato in Segreteria

oggi 10 APR. 2020

L'Assistente Giudiziario
Giovanna MENGHIN



Il Primo Presidente
Giovanni Mammone

